

**COMITATO REGIONALE E COMITATI AZIENDALI MMG****(Art. 22, commi 10,11, 12 - Artt. 23 e 24)****ACN 23 marzo 2005 s.m.i.****PREMESSE**

La disciplina contenuta negli articoli 22, 23 e 24 dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 e s.m.i. (ACN) delinea i requisiti di rappresentatività per il livello di contrattazione nazionale, demandando alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità con le quali viene data attuazione alla negoziazione di secondo e terzo livello, con particolare riferimento alle modalità di esercizio delle funzioni a tal fine attribuite ai comitati regionali e aziendali.

L'interpretazione sistematica dei summenzionati articoli dell'ACN evidenzia l'intenzione delle parti di connotare l'attività dei comitati regionali e aziendali come "prioritariamente finalizzata" alla definizione degli accordi decentrati. A margine di tale attività principale vengono inoltre previste funzioni riconducibili all'esigenza di dare applicazione alla contrattazione collettiva (fornire indirizzi uniformi, formulare proposte ed esprimere pareri in ordine all'applicazione degli istituti contrattuali), anche in funzione dell'evoluzione delle politiche di programmazione socio sanitaria e del quadro normativo di riferimento.

Il vigente Accordo Regionale, di cui alla DGR 4395/2005 prevede, in tal senso, che: "*Considerato che le disposizioni del presente documento (AR) si inseriscono nell'attività regionale di programmazione socio sanitaria in continua evoluzione e che, pertanto, è necessario prevedere le modalità per adeguare l'Accordo Regionale ad eventuali cambiamenti del SSSR, si assegna tale compito al Comitato regionale per la medicina generale, attraverso l'adozione dei relativi pareri sulle materie di propria competenza*".

Date tali premesse ne consegue l'impossibilità di distinguere a priori tra la semplice partecipazione ai comitati per l'esercizio delle funzioni "non negoziali" e la partecipazione finalizzata alla trattativa e stipula della contrattazione decentrata, anche in funzione di aggiornamento della medesima.

Di qui la necessità di prevedere i medesimi requisiti sia per la partecipazione ai comitati, che per la partecipazione alla trattativa e stipula degli accordi decentrati; nel prosieguo il riferimento alla partecipazione ai Comitati si intende necessariamente comprensivo delle attività di trattativa e stipula degli accordi decentrati.

Il summenzionato quadro normativo di riferimento, recato dall'ACN 23 marzo 2005, rimane sostanzialmente immutato anche ad opera dei successivi Accordi Collettivi Nazionali di cui alle Intese della Conferenza Stato Regioni 29 luglio 2009 (biennio economico 2006 – 2007) e 8 luglio 2010 (biennio economico 2008 -2009); tuttavia quest'ultimo:

- abroga l'art. 2 ACN 23 marzo 2005 e s.m.i., sostituito dalla rinnovata disciplina dei "Livelli di contrattazione";
- prevede l'attivazione della negoziazione di secondo livello e la sua conclusione entro 9 mesi dalla data di stipula dell'ACN per l'attribuzione delle risorse economiche destinate all'AIR;
- modifica l'art. 22, comma 10 dell'ACN 23 marzo 2005 nella parte in cui legittima alla partecipazione alle trattative per il rinnovo della contrattazione di secondo livello le OO.SS. firmatarie dell'ACN 8 luglio 2010.

Considerate le disposizioni innanzi richiamate e in ossequio alle indicazioni espresse in materia dalla Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC), il presente documento ha la finalità di aggiornare la disciplina demandata alla negoziazione regionale relativa alla partecipazione, alla composizione ed al funzionamento dei Comitati regionali e aziendali per la medicina generale.

COMITATO REGIONALE*ACN - Art. 24 Comitato Regionale*

- 1) *In ciascuna Regione è istituito un Comitato permanente regionale composto da rappresentanti della Regione e da rappresentanti delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale a norma dell'art. 22.*
- 2) *E' demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall'art. 14 del presente Accordo.*
- 3) *Il Comitato permanente è preposto:*
 - a) *alla definizione degli Accordi regionali;*
 - b) *a formulare proposte ed esprimere pareri sulla corretta applicazione delle norme del presente Accordo e degli Accordi regionali;*
 - c) *a fornire indirizzi sui temi di formazione di interesse regionale;*
 - d) *a collaborare per la costituzione di gruppi di lavoro, composti da esperti delle Aziende e da medici di medicina generale, per la verifica di standard erogativi e di individuazione degli indicatori di qualità.*
- 4) *L'attività del Comitato permanente è comunque prioritariamente finalizzata a fornire indirizzi uniformi alle Aziende per l'applicazione dell'Accordo nazionale e degli Accordi regionali ed è sede di osservazione degli Accordi aziendali.*
- 5) *La Regione fornisce il personale, i locali e quant'altro necessario per assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati al Comitato regionale.*

Il Comitato svolge, altresì, tutte le funzioni individuate dall'ACN 23.03.2005 e s.m.i. e dalla contrattazione regionale.

a) Rappresentatività sindacale (ACN art. 22, commi 10 e 12)

- 1) Sono legittimate alla partecipazione al Comitato regionale e alla trattativa e stipula degli Accordi Integrativi Regionali le organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo Collettivo Nazionale di rinnovo del biennio economico 2008 – 2009 (ACN 8 luglio 2010), in possesso dei requisiti di rappresentatività di cui al comma 6, art. 22 dell'ACN (che abbiano un numero di iscritti a livello nazionale, risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale, non inferiore al 5% delle deleghe complessive). A tal fine la consistenza associativa è quella rilevata annualmente dalla SISAC e successivamente oggetto di certificazione.
- 2) Nel caso in cui il requisito di cui all'ACN, art. 22, comma 6, sia stato conseguito mediante l'aggregazione di una o più organizzazioni sindacali, il soggetto contrattuale è univocamente rappresentato da una sigla, partecipa alle trattative e sottoscrive gli accordi come tale, è rappresentato alle trattative dal legale rappresentante o da un suo delegato e mantiene il diritto di rappresentatività contrattuale fintantoché la situazione soggettiva resti invariata (ACN art. 22, comma 12).
- 3) Le OO.SS. che, pur non essendo firmatarie dell'ACN in vigore, sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 22 dell'ACN, possono partecipare al Comitato Regionale con un solo rappresentante in qualità di uditore.
- 4) Gli AIR sono resi esecutivi con provvedimento della Giunta regionale.

b) Composizione

- 1) La delegazione di parte pubblica è composta dall'Assessore regionale alla Sanità, o da un suo sostituto, con funzioni di Presidente e da altri membri effettivi - in rappresentanza dell'Amministrazione regionale e delle Aziende ULSS della Regione - indicati dall'Assessore regionale alla Sanità. Il numero dei membri effettivi di parte pubblica non deve superare quello della delegazione sindacale. La parte pubblica, contestualmente all'istituzione del Comitato, individua e nomina i componenti sostituti.

- 2) Ogni delegazione di parte sindacale è composta da un responsabile (rappresentante legale dell'organizzazione o suo delegato) per ciascuna Organizzazione sindacale firmataria dell'ACN e da un numero di eventuali componenti aggiunti.
- 3) In analogia a quanto previsto dalla disciplina del livello nazionale di contrattazione (art. 2 dell'Accordo di regolamentazione dell'accesso ai tavoli negoziali – SISAC): i componenti aggiunti della delegazione sono determinati in proporzione al numero di deleghe rilevate e certificate secondo la disciplina contrattuale ed in rapporto di un componente ogni ulteriore 10% di livello di rappresentatività sindacale regionale, attribuibile alla sigla di appartenenza, oltre il livello di rappresentatività regionale del 5%, fino ad un massimo di 7 componenti aggiuntivi per sigla sindacale.
- 4) Il numero complessivo dei rappresentanti di parte sindacale del Comitato regionale non può in ogni caso superare le 11 unità.
- 5) Nelle delegazioni di parte sindacale si raccomanda la presenza di almeno un componente che rappresenti unitamente gli incaricati di continuità assistenziale e di emergenza sanitaria territoriale.
- 6) Ai fini della composizione, la consistenza associativa è determinata, in sede di costituzione del Comitato e successivamente annualmente verificata, sulla base dei dati regionali forniti a SISAC e dalla stessa certificati, riferiti al 1° gennaio dell'anno precedente, ai sensi dell'art. 22, comma 5 dell'ACN 23 marzo 2005.
- 7) Le Organizzazioni sindacali legittimate alla trattativa e alla stipula degli Accordi Integrativi Regionali comunicano alla Regione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo, i nominativi dei componenti effettivi e dei componenti supplenti.

COMITATI AZIENDALI

ACN - Art. 23 Comitato Aziendale

- 1) *In ciascuna Azienda, o ambito diverso definito dalla Regione, è costituito un Comitato aziendale permanente composto da rappresentanti dell'Azienda e da rappresentanti delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale. I compiti e le modalità di funzionamento del Comitato sono definite dagli Accordi regionali.*
- 2) *E' demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall'art. 14 del presente Accordo.*
- 3) *Il Comitato aziendale esprime pareri obbligatori in merito a:*
 - a. *richiesta di deroga temporanea al massimale di scelte di cui all'art. 39;*
 - b. *motivi di incompatibilità agli effetti delle ricusazioni di cui all'art. 41, comma 4;*
 - c. *cessazione del rapporto convenzionale ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera e) e comma 3;*
 - d. *deroghe di cui all'art. 35, comma 12, all'obbligo di residenza;*
 - e. *variazione degli ambiti di scelta;*
 - f. *individuazione delle zone disagiate.*
- 4) *Inoltre il Comitato aziendale è preposto alla definizione degli Accordi aziendali, ad esprimere ogni altro parere e ad espletare ogni altro incarico attribuitogli dal presente accordo o da accordi regionali o aziendali.*
- 5) *Il Comitato esprime pareri sui rapporti convenzionali di assistenza primaria, di continuità assistenziale, di emergenza sanitaria territoriale, medicina dei servizi e attività programmate territoriali.*
- 6) *L'Azienda fornisce il personale, i locali e quant'altro necessario ad assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati al Comitato aziendale.*

Il Comitato aziendale svolge, altresì, tutte le funzioni individuate dall'ACN e dalla contrattazione regionale.

a) Rappresentatività sindacale (ACN, art. 22, commi 11 e 12 e art. 23, comma 1)

- 1) Sono legittimate alla partecipazione al Comitato aziendale, alla trattativa e stipula dell'Accordo Attuativo Aziendale solo le OO.SS. firmatarie dell'Accordo Nazionale e dell'Accordo Integrativo Regionale (ACN, art. 22, comma 11), purché in possesso di almeno una delega a livello aziendale;
- 2) Nel caso in cui il requisito di cui all'ACN, art. 22, comma 6, sia stato conseguito mediante l'aggregazione di una o più organizzazioni sindacali, il soggetto contrattuale è univocamente rappresentato da una sigla, partecipa alle trattative e sottoscrive gli accordi come tale ed è rappresentato alle trattative dal legale rappresentante o da un suo delegato e mantiene il diritto di rappresentatività contrattuale fintantoché che la situazione soggettiva resti invariata (ACN art. 22, comma 12).
- 3) Le OO.SS. che, pur non essendo firmatarie dell'AIR in vigore sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 22 dell'ACN, possono partecipare al Comitato aziendale con un solo rappresentante in qualità di uditore.
- 4) Gli Accordi Attuativi Aziendali (AAA) sono resi esecutivi con provvedimento del Direttore Generale.

b) Composizione

- 1) La delegazione di parte pubblica è composta dal Direttore Generale dell'Azienda o suo sostituto, con funzioni di Presidente e da altri membri effettivi designati dal Direttore Generale in rappresentanza dell'Azienda. Il numero dei membri effettivi di parte pubblica non deve superare quello della delegazione sindacale. La parte pubblica, contestualmente alla istituzione del Comitato, individua e nomina i componenti sostituti.
- 2) La delegazione di parte sindacale è rappresentativa delle sole organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo Nazionale e dell'Accordo Integrativo Regionale con almeno una delega a livello aziendale. E' composta da un rappresentante (rappresentante legale dell'organizzazione o suo delegato) per ogni sigla ammessa alla trattativa e da un numero di eventuali componenti aggiunti.
In analogia con quanto previsto dalla disciplina del livello nazionale di contrattazione (art. 2 dell'Accordo di regolamentazione dell'accesso ai tavoli negoziali – SISAC): i componenti aggiunti della delegazione sono determinati in proporzione al numero di deleghe a livello aziendale assegnate secondo la disciplina contrattuale ed in rapporto di un componente ogni ulteriore 10% di livello di rappresentatività sindacale aziendale, attribuibile alla sigla di appartenenza oltre il livello di rappresentatività aziendale del 5%.
- 3) Il numero complessivo dei rappresentanti di parte sindacale dei Comitati Aziendali, da comprendersi tra le 6 - 8 unità, è determinato anche in base al numero dei rapporti convenzionali di medicina generale in essere presso l'Azienda ULSS.
- 4) Ai fini della composizione, la consistenza associativa è determinata - in sede di costituzione del Comitato e successivamente annualmente verificata - sulla base dei dati aziendali forniti a SISAC e dalla stessa certificati, riferiti al 1° gennaio dell'anno precedente, ai sensi dell'art. 22, comma 5 dell'ACN 23 marzo 2005.
- 5) Nelle delegazioni di parte sindacale si raccomanda la presenza di almeno un membro che rappresenti unitamente gli incaricati di continuità assistenziale e di emergenza sanitaria territoriale.
- 6) Le Organizzazioni Sindacali legittimate alla trattativa e alla stipula degli Accordi Attuativi Aziendali comunicano alla Direzione Generale i nominativi dei membri effettivi e dei membri supplenti, entro i termini stabiliti dalle Aziende.

**ISTITUZIONE, DURATA IN CARICA E FUNZIONAMENTO DEI COMITATI
(REGIONALE E AZIENDALI)**

- a) Il Comitato regionale e i Comitati aziendali vanno costituiti entro novanta giorni dall'adozione del provvedimento che approva il presente Accordo.
- b) I Comitati durano in carica fino alla nomina dei nuovi Comitati a seguito del rinnovo dell'ACN.
- c) I Comitati sono validamente riuniti se è presente la maggioranza dei loro componenti.

- d) Gli accordi raggiunti formano autonomi documenti che vengono allegati al verbale della seduta.
- e) Le decisioni del Comitato assumono efficacia dal momento in cui l'organismo deputato (Regione o Azienda) adotta il provvedimento che le approva.
- f) Il componente titolare impossibilitato a presenziare ad una riunione del Comitato è tenuto ad avvisare il rappresentante legale dell'Organizzazione Sindacale di appartenenza, che comunica il nominativo del sostituto alla Regione/Direzione Generale.
- g) I supplenti partecipano alle riunioni dei Comitati con diritto di parola e di voto solo in caso di assenza dei titolari e di legittima delega.
- h) Per la particolarità delle materie inserite nell'o.d.g. delle riunioni del Comitato, le parti possono, di volta in volta - tramite il Presidente per la parte pubblica ed il Segretario regionale per la parte sindacale - invitare altri soggetti in qualità di uditori esperti del settore (massimo uno per sigla sindacale). Gli uditori non possono, in alcun caso: ricevere attestato di partecipazione alla seduta, percepire alcun compenso o rimborso, esercitare il diritto di voto.
- i) Il Presidente, o suo delegato, provvede alla convocazione del Comitato ordinariamente almeno due volte l'anno e in ogni caso ogniqualvolta le parti ne ravvedano la necessità.
- j) I Comitati vanno convocati con un preavviso di almeno 10 giorni, salvo situazioni d'urgenza.
- k) La parte pubblica fornisce il personale, i locali e quant'altro necessario per assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati al Comitato. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un funzionario di parte pubblica.
- l) La registrazione delle sedute è consentita previo consenso delle parti.
- m) Il verbale ha funzione di resoconto sintetico degli argomenti trattati in ciascun incontro e delle posizioni assunte dalle parti pubblica e sindacali.
- n) La richiesta dei componenti di parte sindacale di inserire ulteriori punti all'ordine del giorno va comunicata alla Regione/Direzione Aziendale con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi rispetto alla data dell'incontro. Tali punti saranno aggiunti in coda a quelli già indicati.
- o) Per la partecipazione alle riunioni dei comitati ex artt. 23 e 24 ACN è prevista la corresponsione ai componenti di parte sindacale di un'indennità lorda onnicomprensiva di € 154,94 per ciascuna seduta, corrisposta direttamente al medico componente dei suddetti organismi collegiali dall'Azienda ULSS di iscrizione a titolo di "rimborso sostituzioni sindacali". Detta indennità viene corrisposta ai soli membri titolari o, nel caso di assenza, al loro sostituto.
- p) Per la partecipazione alle riunioni dei Comitati di cui all'articolo 23 al segretario, spetta, fatto salvo l'ordinamento dell'Ente di appartenenza, se effettuato fuori dall'orario di servizio, il compenso forfetario onnicomprensivo di €51,65 lorde, a carico dell'Azienda ULSS di appartenenza.

ENTRATA IN VIGORE DELLA DISCIPLINA

Le disposizioni del presente Accordo entrano in vigore dalla data del provvedimento di approvazione e sostituiscono la disciplina precedentemente recata dalle DD. GR nn. 303 del 9 febbraio 2001, 829 del 6 aprile 2001 e 2692 del 20 settembre 2005 e, per la parte di disciplina dei Comitati regionale e aziendali della medicina generale, l'Accordo regionale approvato con la DGR 4395 del 30 dicembre 2005.

NORME TRANSITORIE

Norma transitoria n. 1

Il Comitato regionale per la medicina generale istituito con la DGR 2692 del 20 settembre 2005, salva la preliminare verifica della rappresentatività delle sigle sindacali firmatarie dell'ACN 8 luglio 2010, svolge le proprie funzioni sino ad approvazione del provvedimento regionale di approvazione del presente Accordo e di costituzione del nuovo Comitato regionale.

Norma transitoria n. 2

In forza delle disposizioni di cui alla legge 30 luglio 2010 n. 122, art. 6, commi 3 e 20, con decorrenza 1° gennaio 2011 e sino a tutto il 31 dicembre 2013, l'indennità di cui ai precedenti punti o) e p) vengono ridotte rispettivamente a €137,90 e a €46,50/seduta.

Norma transitoria n. 3

In sede di prima applicazione del presente Accordo, i Comitati aziendali devono essere costituiti entro trenta giorni dalla data di costituzione del Comitato regionale. Tale disposizione si applica anche a quelle Aziende che hanno già provveduto a costituire un nuovo Comitato aziendale, per la parte di disciplina difforme.